

(N. 1076)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

e dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1955

Riordinamento dell'Ordine militare d'Italia.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 4, ha modificato (articolo 1) la denominazione dell'Ordine militare di Savoia in « Ordine militare d'Italia », al fine di adeguarla al mutato ordinamento istituzionale dello Stato, rinviando (articolo 2) ad un successivo provvedimento la modifica dello statuto dell'Ordine stesso.

In relazione all'articolo 2 del suddetto decreto legislativo e all'articolo 9, ultimo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente istituzione dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si provvede a riordinare le norme fondamentali concernenti le finalità e l'organizzazione dell'Or-

dine militare d'Italia, mentre si rimandano allo statuto (che sarà approvato con decreto presidenziale) le disposizioni concernenti le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni, i modelli delle decorazioni stesse ed altre norme di applicazione.

In effetti da tempo si era sentita la necessità di apportare concrete modifiche al vigente statuto dell'Ordine, per adeguare le norme fissate nel lontano 1855 alle esigenze dei nostri tempi. Infatti, già nel 1942 il Consiglio dell'Ordine studiava ed approvava un nuovo statuto, che gli avvenimenti del 1943 impedivano, però, di perfezionare.

Nel predisporre l'unito disegno di legge si è perciò tenuto conto, oltre che della mutata forma istituzionale dello Stato, degli studi prece-

dentemente effettuati e delle più recenti esperienze del periodo bellico e post-bellico.

In dipendenza del nuovo ordine istituzionale dello Stato la dignità di « Capo e Gran Maestro dell'Ordine » è stata semplificata in quella di « Capo dell'Ordine » e conferita al Presidente della Repubblica (articolo 3).

In relazione, poi, ai suaccennati studi precedentemente condotti, si è ritenuto, anzitutto, di dover salvaguardare la fondamentale caratteristica « militare » dell'Ordine, abrogando la norma (articolo 21 dello statuto vigente) per la quale le decorazioni dell'Ordine possono essere concesse anche a civili « che si trovino ragguagliati ad un grado militare ».

Nell'attuazione pratica delle norme statutarie tale facoltà ha avuto applicazioni assai rare, sicchè l'Ordine ha assunto decisamente, con l'andar del tempo, la caratteristica di un Ordine prettamente militare destinato a ricompensare le azioni distinte compiute in guerra, con particolare riguardo alle prove di perizia, di responsabilità e di valore.

Allo stesso scopo viene altresì previsto che le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia sono destinate a ricompensare esclusivamente servizi distinti resi in guerra o in operazioni belliche in tempo di pace (articolo 1), restando

così soppressa la facoltà di conferirle anche per meriti acquistati in pace per azioni non di guerra (articolo 19 del vigente statuto).

Altre modifiche di notevole importanza sono quelle relative all'abolizione della concessione motu proprio e della concessione sul campo di battaglia (articolo 20 e articolo 16 del vigente statuto).

Al riguardo si fa presente che le accennate speciali procedure hanno dato luogo, particolarmente durante il ventennio fascista, ad alcuni inconvenienti, mentre la loro abolizione comporterà, con l'unità della procedura, una maggiore uniformità nella valutazione degli elementi richiesti per la concessione delle decorazioni in parola.

Per ovvi motivi di opportunità, la procedura diretta — senza cioè il preventivo parere del Consiglio dell'Ordine — viene riservata al Capo dell'Ordine, su proposta del Ministro per la difesa, solo per la concessione delle decorazioni di cui trattasi a militari stranieri, che si siano resi benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra (articolo 6).

Le altre norme del disegno di legge, che viene ora sottoposto alla vostra approvazione, non richiedono una particolare illustrazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'Ordine militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.

## Art. 2.

L'Ordine militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di Savoia.

I decorati dell'Ordine militare di Savoia sono trasferiti nell'Ordine militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano.

## Art. 3.

Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia è il Ministro per la difesa.

L'Ordine ha un Consiglio composto da un Presidente e da undici membri, di cui otto effettivi e tre supplenti. Il Presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra ufficiali in servizio permanente o in congedo, decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.

È segretario dell'Ordine militare d'Italia un generale di brigata o un colonnello dell'Esercito, e corrispondenti gradi della Marina e

dell'Aeronautica, in servizio permanente o in congedo, appartenente ad una delle classi dell'Ordine.

## Art. 4.

L'Ordine militare d'Italia comprende cinque classi:

Cavalieri di Gran Croce;  
Grandi Ufficiali;  
Commendatori;  
Ufficiali;  
Cavalieri.

Lo statuto previsto dall'articolo 12 della presente legge fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastri corrispondenti a ciascuna classe.

## Art. 5.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 6.

## Art. 6.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.

Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione annua di cui all'articolo 8.

## Art. 7.

Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita « alla Bandiera » la croce di cavaliere dell'Ordine militare d'Italia, ma non decorazioni di classi superiori.

## Art. 8.

Alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia è annessa la pensione annua nella misura stabilita dalla legge 27 marzo 1953, n. 259. Tale

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.

Il decorato dell'Ordine militare d'Italia al quale sia concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione relativa a quest'ultima.

Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni.

**Art. 9.**

Le pensioni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia non possono eccedere, per le singole classi, i seguenti limiti:

per la classe di cavaliere di gran croce . . . . .	12
per la classe di grande ufficiale . . . . .	25
per la classe di commendatore . . . . .	56
per la classe di ufficiale . . . . .	140
per la classe di cavaliere . . . . .	700

Nei suddetti limiti sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle bandiere delle armi, corpi e reparti militari.

Verificandosi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

**Art. 10.**

Alle pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

**Art. 11.**

Il militare appartenente all'Ordine militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine nel caso che sia privato del suo grado militare.

Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella legge 24 marzo 1932, numero 453, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine militare d'Italia, sostituito il consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dell'articolo 7 di detta legge.

**Art. 12.**

Lo Statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.